



D55 - Figli minori con patologie gravemente invalidanti

ANNO DI COMPETENZA: 2022

DESTINATARI SERVIZIO: Dipendenti

SCADENZA: 31/12/2022

Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da patologie gravemente invalidanti

Specifiche

Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia gravemente invalidante; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.

Non si registra connotazione di gravità se la Commissione Medica verifica che l'invalidità rientra nei casi riconducibili al COMMA 1 dell'Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992.

I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo):

- *Sindrome di down*
- *Sordità*
- *Cecità*
- *Patologie oncologiche*
- *Leucemia*
- *Autismo*
- *Distrofia*
- *Diabete mellito*
- *Patologie con Indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata da Inps*

L'ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.

La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga il limite di età stabilito (18 anni).

Se anche il coniuge è iscritto a Ebav, può presentare domanda di contributo D55 per gli stessi figli a carico.

Presentazione

La domanda di contributo va consegnata agli [Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali](#).

CONTRIBUTO

€ 450 per figlio

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l'assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.

Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE:

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell'anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

La "Certificazione Unica" (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell'anno successivo al pagamento).

Per maggiori info, consultare la tabella "Trattamento fiscale Servizi Ebav" presente nella sezione [Guida ai servizi](#).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- Giudizio definitivo/Approvazione o Verbale di revisione/verifica (secondo la legge n.102 del 3 agosto 2009 – art.20) espresso da **Inps** (attraverso le Commissioni Medico Legali CML, le Commissioni Mediche Superiori, o le Sottocommissioni medico decentrate

presso UOC/UOS territoriali INPS) sull'accertamento dell'invalidità civile, handicap e disabilità (NB: Si può ottenere la documentazione attraverso il sito internet www.inps.it utilizzando l'accesso PIN [*Servizi per il Cittadino > Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari > Visualizzazione Richieste > N° Domus > PDF*] o presso un Ente di patronato; non è sufficiente l'accertamento della Commissione ASL ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992 – art.4)

- Accertamento della Commissione **ASL** ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992 (ove necessario per dimostrare la gravità della patologia riconducendo al caso al COMMA 3 Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992);
- Copia della dichiarazione dei redditi anno precedente (Mod. CUD, Mod. 730 o Mod. ANF/DIP), nel caso di figlio a carico ma **non** presente in stato famiglia.

MODULISTICA: D55v5.5,